

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI QUERCEGROSSA

CAP I CARATTERE E FINI DELLA CONFRATERNITA

Art. 1 - Denominazione e Sede

Fino dall'anno 1951, il giorno 20 del mese di Maggio è costituita in Quercegrossa l'Associazione dal nome "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUERCEGROSSA". La sede dell'Associazione già in Quercegrossa - Comune di Castelnuovo Berardenga è oggi in Quercegrossa - Comune di Monteriggioni (Siena) Via del Chianti Classico n.c. 1.

L'Associazione è sodalizio di volontariato per lo svolgimento, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità in ogni settore di intervento e di soccorso compresa la donazione del sangue e degli organi, nella ispirazione cristiana fondata sull'Evangelo e sull'insegnamento caritativo della Chiesa.

Art. 2 - Attività

La confraternita è costituita, agli effetti giuridici, come associazione di confratelli secondo gli art. 18 e 38 (comma 3°) della Costituzione della Repubblica Italiana nell'ambito territoriale della Regione Toscana. Per l'esercizio della propria attività religiosa tiene i rapporti con le competenti Autorità Ecclesiastiche.

Art. 3 - Scopo

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue e di organi, d'intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità, sia in sede locale sia in sede nazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dai gruppi

Donatori di Sangue della quale la Confraternita fa parte ai sensi del successivo articolo 5.

La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Confraternita è di competenza del Consiglio Direttivo secondo le circostanze e le possibilità della Confraternita.

In particolare la Confraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:

- a) assistenza a sinistrati, a malati e minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, ecc.;
- b) trasporto gratuito dei malati e dei feriti a mezzo di ambulanza;
- c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
- d) prestazioni di assistenza notturna agli infermi di letto e corresponsione di medicine e di aiuti; donazioni di sangue e di organi; interventi in casi di calamità locali e nazionali.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze, come costituzione e gestione di ambulatori, nonché attività funerarie e di suffragio anche con proprio cimitero.

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

Art. 4 - Adesione ad iniziative e manifestazioni

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 5 - Adesione ad altri organismi

La Confraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei Donatori di Sangue Fratres avente sede in Firenze Piazza San Giovanni n° 1 e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Presidente della Confraternita rappresenta la Confraternita nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Stemma

Lo Stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (Fraternitas Misericordiae) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

Art. 7 - Patrimonio

La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o dai benefattori, dai contributi di organi ed enti privati o pubblici, dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.

L'anno sociale coincide con l'anno solare, solo ai fini del tesseramento è computato dalla festa di Sant'Antonio (metà giugno) al giorno precedente la Festa dell'anno successivo.

Art. 8 - Opere caritative

Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi di pronto soccorso a mezzo di auto ambulanza e di attività funeraria un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai confratelli.

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI.

Art. 9 - Categorie dei soci.

Tutti gli iscritti al sodalizio - a qualunque categoria appartengano - sono chiamati con nome tradizionale di "Fratelli" e "Sorelle"

Essi si distinguono in due categorie:

- a) fratelli e sorelle ordinari,
- b) fratelli e sorelle sostenitori.

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo, che, verificato il possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 11, delibera sulla sua definitiva accettazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde o per dimissioni o per decadenza o per esclusione (Art.16)

Art. 11 - Fratelli e Sorelle ordinari

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli o sorelle ordinari occorre:

- a) essere di principi e condotta cristiani;
- b) avere la maggiore età;
- c) non essere iscritti ad associazioni aventi finalità difformi da quelle della Confraternita o con essa conflittuali;
- d) non svolgere, comunque, attività in contrasto con i fini della stessa.

In casi particolari, potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione solidaristica e cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.

I Fratelli e le Sorelle ordinari costituiscono il corpo funzionale della Confraternita; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

Art. 12 - Fratelli e Sorelle "Sostenitori"

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli o sorelle sostenitori è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana della Confraternita.

I Fratelli e Sorelle "Sostenitori" sono quelli che partecipano spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Confraternita, si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere ed i servizi anche con la loro quota contributiva.

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio ed hanno diritto di partecipare alle solennità ed alle iniziative generali della Confraternita nonchè alla "Assemblea della Carità" di cui all'art.24 del presente Statuto, alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.

Art. 13 - Il Gruppo di Donatori di Sangue "FRATRES"

Può essere costituito presso la Confraternita il Gruppo Donatori di Sangue "Fratres".

Il Gruppo fa parte della Consociazione Nazionale "Fratres" delle Misericordie d'Italia presso la Confederazione Nazionale della quale accetta lo statuto generale, gli indirizzi e la disciplina e di detta Consociazione è sezione

specifica soggetta alle speciali disposizioni della legge sulle Associazioni di Donatori.

Il Gruppo opera secondo le norme statutarie e regolamentari della Consociazione Nazionale Fratres. Il Gruppo può nominare un Consiglio Direttivo del quale fa parte, come componente di diritto, un membro del Consiglio Direttivo della Confraternita espressamente delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Attività caritative speciali, Attività tecnico - sanitarie, culturali, ricreative e sportive

Il Consiglio Direttivo promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico - sanitario dei fratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro mezzo idoneo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale.

Il Consiglio Direttivo può costituire in seno alla Misericordia anche "Gruppi" per l'esercizio di speciali opere caritative (fra cui l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere ed alle loro famiglie).

CAPO III - DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 15 - Doveri degli iscritti

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita e sul piano generale della Confederazione Nazionale;
- b) tenere condotta morale e civile irrepreensibile;
- c) collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;
- d) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

Art. 16 - Disciplina dei Soci

La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La qualità di socio si perde per decadenza qualora l'iscrizione, entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale, non abbia pagato la quota relativa; tuttavia tale qualifica di socio può essere automaticamente riacquistata corrispondendo le quote arretrate.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile per qualunque grave ragione l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

Art. 17

Sono organi della Confraternita:

- a) L'assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri custodi delle costituzioni,
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutte le cariche elettive sono onorifiche e gratuite, perché assunte per dovere cristiano, civile e morale, in coerenza con i principi del volontariato sui quali si basa lo spirito della Confraternita. E' fatto salvo il rimborso delle eventuali spese.

Coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività presso altri enti, associazioni, istituzioni, fondazioni o similari per conto ed in rappresentanza della Confraternita e che percepiscono, in relazione a tali uffici, onorari o compensi di qualunque genere, sono tenuti, in ossequio al principio della gratuità, a riversare di loro iniziativa alla Confraternita i suddetti compensi, al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché dei rimborsi spese.

Art. 18 - Durata degli incarichi negli organi sociali

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del Collegio dei Probiviri Custodi delle Costituzioni di cui all'art. 34) durano quattro anni.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un membro, succede il primo dei non eletti

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

Art. 19 - Le Assemblee

La Confraternita si raduna in triplice forma assembleare:

- a) Assemblea Ordinaria,
- b) Assemblea Straordinaria,
- c) Assemblea della carità.

All'Assemblea Ordinaria ed all'Assemblea Straordinaria partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei soci ordinari.

All'Assemblea della Carità partecipano anche i fratelli e le sorelle iscritti alla categoria dei soci sostenitori con le particolari modalità di cui all'Art. 24.

All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, per lettera, altro fratello o sorelle a votare per lui. Ogni fratello o sorella presente all'Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Art. 20 - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea:

a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo cui sarà accompagnata la relazione dei sindaci;

b) delibera su altre materia di sua competenza;

c) delibera per l'acquisto, la vendita o la permuta degli immobili o per la creazioni di passività ipotecarie.

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea dispone la votazione per il rinnovo del Consiglio stesso prescritto all'Art. 18, applicando le disposizioni di cui all'Art 23, salvo che l'Assemblea deliberi la conferma del Consiglio Direttivo uscente nella totalità dei suoi membri.

Eguali poteri di rinnovo per acclamazione sono applicabili anche per il Collegio Sindacale e per il Collegio dei Proviviri.

La deliberazione di procedere al rinnovo degli organi sociali per acclamazione dovrà essere approvata dai tre quarti dei presenti all'Assemblea computati anche gli eventuali delegati.

Art. 21 - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocato dal Consiglio Direttivo in qualunque periodo nei seguenti casi:

a) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità,

b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale,

c) quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta motivata al Consiglio Direttivo,

d) quando il Collegio dei Sindaci Revisori, per gravi e motivate ragioni, ne chieda al Consiglio Direttivo la convocazione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Straordinaria entro il mese successivo alla richiesta.

Art. 22 - Modalità per le Assemblee

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonchè mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente ed in mancanza del medesimo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei fratelli ordinari ed in seconda convocazione, distante dalla prima di almeno mezz'ora, con qualunque numero di fratelli presenti o rappresentati (semprechè tale numero sia superiore almeno al doppio dei componenti del consiglio direttivo).

Per la validità delle deliberazioni assembleari sono necessarie le maggioranze di cui all'Art. 21 del Codice Civile.

Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo la scelta dell'Assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio o il resoconto morale e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori non hanno voto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Per le Assemblee aventi oggetto "riforma dello statuto" oppure "proposta di scioglimento delle confraternite" vigono le speciali disposizioni di cui all'Art. 37.

Art. 23 - Elezione degli organi Sociali

Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore fissate dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una commissione elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati.

La lista dovrà contenere un numero di nomi maggiore di almeno un terzo degli eleggibili.

La Commissione Elettorale è composta da un numero di soci disposto dall'Assemblea nonché dal Presidente del Collegio dei Probiviri (o da un delegato del Collegio stesso) che la presiede.

L'Assemblea nomina una Commissione di Seggio composta da tre fratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sono ammesse alla votazione altre liste con la sottoscrizione, quali presentatori, di almeno dieci soci ordinari; esse possono portare un numero di candidati inferiore a quello indicato al precedente comma 2. Tutte le liste devono essere presentate al Presidente della Commissione di Seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il numero totale delle persone votate non può superare quello degli eleggibili.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita, in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione di Seggio pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri, l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale o da parte dei soci (come al comma 5) di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

In tal caso i votanti esprimono il voto con le modalità di cui al comma 7.

Art. 24 - Assemblea della Carità

Ogni anno, il Consiglio Direttivo indica la giornata della Misericordia e convoca possibilmente nello stesso giorno "l'Assemblea della Carità"

L'invito di partecipazione all'Assemblea della Carità è trasmesso dal Presidente a tutti gli iscritti della Confraternita (soci ordinari e soci sostenitori) nonché alla Confederazione Nazionale.

L'invito può essere esteso agli amici e simpatizzanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità locali.

In tale Assemblea il Consiglio Direttivo presenta il "bilancio della carità" mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita.

Nell'Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l'anno successivo.

Ogni argomento relativo alla vita della Confraternita è riservato all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblee.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

b) provvede alle nomine previste dal presente statuto e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente secondo le norme del regolamento organico;

c) delibera i regolamenti e le norme speciali;

d) assume e licenzia il personale impiegatizio o salariato;

e) provvede all'ammissione dei fratelli e all'assegnazione delle relative cariche;

f) assume provvedimenti disciplinari di sua competenza;

g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

h) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'Istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea;

i) delibera l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario (472 C.C.), di donazioni e sul conseguimento di legati;

j) delibera sulle liti e nomina i propri legali;

k) prende d'urgenza, eccetto nei casi previsti dagli art. 21, 22, 24 del Codice Civile, i provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica nella prima Assemblea successiva;

l) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 26 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.

L'Assemblea nella riunione assembleare che procede ogni quadriennio potrà deliberare, secondo le esigenze, un diverso numero di componenti tra 7 e 11, purché in numero dispari.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre appartenere alla categoria dei fratelli ordinari.

Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati dalla Confraternita.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina in suo seno:

- a)- Il Presidente
- b)- Il Vice Presidente
- c)- Il Consigliere Segretario
- d)- Il Consigliere Tesoriere

Il Consiglio Direttivo delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo le norme di cui all'Art. 30. Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo con voto consultivo, l'Assistente spirituale ed il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue "Fratres".

Art. 27 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna normalmente una volta al mese nonchè ogni volta che il Presidente per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Presidente da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del

Collegio dei Probiviri e dal Presidente della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente.

Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero di presenti, purché non inferiore alla metà più uno dei componenti dell'organo.

Art. 28 - Il Presidente

Il Presidente è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio Direttivo e ne tiene la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne tiene la Presidenza;
- d) firma le corrispondenze e - in unione col Segretario - le carte ed i registri sociali. Per mandati di entrata e di uscita si osservano le disposizioni di cui all'Art. 31, secondo comma;
- e) cura, congiuntamente al Segretario ed al Consigliere Tesoriere, la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Confraternita;
- g) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere

giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 29 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

Art. 30 - Il Consigliere Segretario

Il Consigliere Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali, coadiuva il Presidente nella tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 28; coadiuva il Consigliere Tesoriere nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Segretario per la collaborazione del Segretario nei relativi compiti.

Art. 31 - Il Consigliere Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita; collabora con il Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa può essere affidato ad un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. I mandati di entrata e di uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non portano la firma congiunta del Presidente e del Consigliere Tesoriere.

Art. 32 - Struttura operativa della Confraternita

La Confraternita, per il conseguimento delle proprie finalità, sia in via diretta sia attraverso le proprie Istituzioni interne, si avvale delle risorse

umane attinte dal volontariato; l'attività del volontariato è soggetta alle specifiche leggi in materia ed è posta sotto la direzione ed il coordinamento del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità si potrà avvalere di personale dipendente. Il personale dipendente potrà essere assunto, su delibera di Consiglio ed in casi di urgenza dal Presidente, salvo successiva ratifica, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della Confraternita, ovvero per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, secondo le leggi in materia di organizzazioni di volontariato. I doveri ed i diritti del personale dipendente, così come il numero, i requisiti, le modalità di assunzione e lo stato giuridico - che sono disciplinati in via primaria dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia - possono formare oggetto di appositi ordini di servizio a carattere interno

Art. 33 - L'Ispettore dei Servizi

Qualora le attività di intervento della Confraternita ne dimostrino l'opportunità, il Consiglio Direttivo nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

Art. 34 - Il Collegio dei Probiviri Custodi delle Costituzioni

Il Collegio dei Probiviri Custodi delle Costituzioni è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i fratelli ordinari più benemeriti per i servizi prestati o per l'attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio elegge il suo Presidente. I membri durano in carica sei anni e possono essere rieletti. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza. I membri del

Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Spetta al Collegio:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;
- b) interpretare - in caso di divergenze - le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale;
- c) decidere sui ricorsi presentati dai soci contro provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo nei loro confronti;
- d) sostituire l'opera del Consiglio Direttivo quando questi rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino a nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Art. 35 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell'amministrazione della Confraternita.

E' composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, i quali eleggono fra di loro il Presidente.

Art. 36 - L'assistente spirituale

L'Assistente Spirituale è il Parroco pro - tempore della Parrocchia di Quercegrossa. Rappresenta l'autorità religiosa in seno alla Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione morale e spirituale dei fratelli. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale o religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno essere approvate dall'Assistente Spirituale.

Art. 37 - Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Consiglio Direttivo mediante motivata mozione da un numero di soci ordinari non inferiore ad un ventesimo dei soci ordinari iscritti alla Confraternita.

Dopo l'esame della proposta e dei pareri scritti di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente convoca un'Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci singolarmente e con le predette indicazioni non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo, del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Presidente e dal Segretario.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno i tre quarti dei fratelli ordinari e la maggioranza di cui all'articolo 21 del codice civile.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti dei presenti, ai sensi del precedente comma, i seguenti articoli: Art. 1, Art. 3 - comma 1 e 2 - Art. 4, Art. 5, Art. 36., Art. 38 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia di una Confraternita di Misericordia e la garanzia delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 38 - Gestione Straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Presidente della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio dei Probiviri Custodi delle costituzioni o dal gruppo dei fratelli ordinari o da qualunque interessato.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostrate inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Confraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, o ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione dell'autorità governativa ai sensi dell'Art. 27 ultima parte del codice civile e dell'Art. 14 bis e ter della Legge Regionale n° 15 del 1976, nonchè al Presidente del Tribunale ai sensi dell'Art. 11 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 39 - Scioglimento e Liquidazione della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finchè rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da un'Assemblea Straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'Art. 38.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei soci all'Assemblea e della speciale maggioranza di cui all'Art. 21, terzo comma del Codice Civile (tre quarti degli associati).

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonchè per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina, il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'Art. 11 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

I beni della Confraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono ceduti dal liquidatore alla Confederazione Nazionale.

La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostruire la Confraternita ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Confraternita.

Art. 40 - Norma Generale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme di legge e regolamentari che disciplinano le attività di volontariato integrate dalle disposizioni della Confraternita Nazionale, purché non contrastanti.